



Condizioni Generali di assicurazione

La polizza è riservata alle persone residenti in Italia.

DEFINIZIONI

- Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, che abbia acquistato un volo sul sito www.easyjet.com, ed abbia richiesto la polizza.
- Attrezzatura sportiva Golf:** l'insieme dell'attrezzatura sportiva utilizzata per la pratica del gioco del golf ovvero la sacca porta bastoni, i ferri, i legni, le palline ed i "tee" di proprietà dell'assicurato.
- Bagaglio:** l'insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell'Assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio.
- Biglietto aereo:** il documento di trasporto comprensivo di tasse governative ed aeroportuali emesso dal Vettore e denominato "Foglio di conferma", contenente il riepilogo dei dati di volo ed il codice prenotazione
- Centrale Operativa:** la struttura di Mondial Service S.r.l. in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
- Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- Denaro personale:** denaro contante, banconote, assegni, traveller's cheques, carte di credito, francobolli in corso di validità, vouchers con valore monetario, biglietti di viaggio, detenuti per uso personale e non professionale.
- Elvia:** il marchio commerciale registrato di Mondial Assistance Italia S.p.A. che identifica la società stessa nei confronti del cliente easyJet.
- Estero:** tutti i paesi del mondo, esclusi quelli rientranti nella definizione Italia.
- Europa:** I paesi dell'Europa geografica e del Bacino Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
- Evento:** l'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
- Familiare:** il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
- Franchigia/scoperto:** la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
- Green Fees** il costo del biglietto di entrata per avere accesso al campo da golf
- Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
- Italia:** il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
- Malattia:** l'alterazione del proprio stato di salute constatato da un'autorità medica competente non dipendente da infortunio.
- Mondial Assistance Italia S.p.A.:** La Compagnia di assicurazione che gestisce e rimborsa, su incarico di ELVIA TRAVEL INSURANCE INTERNATIONAL N.V., tutti i sinistri che colpiscono assicurati residenti in Italia.
- Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- Terzi:** qualunque persona non rientrante nella definizione di "familiare".
- Viaggio:** il volo aereo di andata e ritorno prenotato per il tramite di easyJet, nonché il soggiorno nel Paese di destinazione compreso fra i suddetti voli di andata e ritorno, limitatamente alle destinazioni Italia ed Europa. In caso venga prenotato un volo di sola andata, è ricompreso nella definizione di "viaggio" anche il soggiorno nel Paese di destinazione fino ad un massimo di 31 giorni.

NORMATIVA COMUNE

1. Operatività e decorrenza

Le prestazioni e le garanzie assicurative:

a) sono valide per:

- viaggi in Italia ed Europa
- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti nelle specifiche garanzie:

b) decorrono e sono operative:

- **Rinuncia al viaggio - Rimborso penale biglietteria aerea / Spese di riprotezione del viaggio**

- dal momento della prenotazione e decadono con il check-in del volo di andata. La garanzia è operante per un'unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito al verificarsi della quale cessa;

- **Assicurazione Golf (art. 5.1)**

- dal momento della prenotazione e fino al termine del viaggio. Le garanzie sono operanti per un'unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito al verificarsi della quale cessano; in caso venga prenotato un volo di sola andata, le garanzie sono valide anche durante il soggiorno nel Paese di destinazione fino ad un massimo di 31 giorni consecutivi dal giorno del check-in;

- **Assistenza in Viaggio e spese mediche, Bagaglio, Assicurazione Golf (art. 5.2), Assicurazione Ritardo Aereo, Responsabilità civile**

- dal momento del check-in del volo di andata e fino al termine del volo di ritorno con un massimo di 31 giorni consecutivi. In caso venga prenotato un volo di sola andata, le garanzie sono valide anche durante il soggiorno nel Paese di destinazione fino ad un massimo di 31 giorni consecutivi dal giorno del check-in;

2. Persone assicurabili

Elvia assicura le persone:

- a) domiciliate o residenti in Italia;
- b) residenti all'estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in viaggio all'estero. In questo caso le prestazioni di assistenza dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- c) dotate di capacità giuridica al momento di sottoscrizione della polizza.

3. Criteri di adesione – stipulazione - Validità

La polizza deve essere stipulata:

- a garanzia di un viaggio commercializzato da easyJet;
- aderendo al pacchetto assicurativo proposto dal sito www.easyJet.com contestualmente all'acquisto del biglietto.

La polizza non è valida se non sono rispettati i criteri di cui sopra.

Per gli infant (0-2 anni) la copertura assicurativa è prestata gratuitamente.

4. Limiti di sottoscrizione

Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato Mondial Assistance Italia S.p.A. a garanzia del medesimo rischio, al fine di :

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti
- prolungare il periodo di copertura oltre i 31 giorni continuativi per lo stesso viaggio.

5. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

6. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell'Assicurato.

7. Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza e di relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia "Rinuncia al viaggio-rimborso penale biglietteria aerea" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

8. In caso di sinistro

L'assicurato o chi per esso deve:

- dare avviso a Elvia secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);

- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
 - mettere a disposizione di Elvia tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.
- Elvia corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute in Paesi non aderenti all'Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

9. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

ASSICURAZIONE VIAGGIO

Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio e spese mediche / Rinuncia al viaggio / Spese di riprotezione del viaggio / Assicurazione Bagaglio / Assicurazione Golf / Assicurazione Ritardo Aereo / Responsabilità Civile Terzi

1. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE

1.1 Oggetto

1.1.1 Assistenza in Viaggio

Elvia, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE	PER VIAGGI IN :		
	ITALIA	EUROPA	MONDO
a) trasporto – rientro sanitario <ul style="list-style-type: none"> dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; dal centro medico alla residenza dell'Assicurato. Elvia effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l'utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, con l'utilizzo dell'aereo: <ul style="list-style-type: none"> "sanitario" nell'ambito dell'Europa e per gli spostamenti locali "di linea appositamente attrezzato" per tutti gli altri casi. Elvia non effettua il Trasporto - Rientro Sanitario per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;	SI	SI	NO
b) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da Elvia dell'Assicurato alla sua residenza. Elvia organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese: <ul style="list-style-type: none"> dei familiari; dei compagni di viaggio. La prestazione è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di viaggio siano assicurati;	SI	SI	NO
	SI, fino a € 1.000,00	SI, fino a €1.000,00	NO
c) viaggio di un familiare per recarsi dall'Assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a 7 giorni in Europa/Mondo ed a 5 giorni in Italia o 48 ore se minorenni o portatore di handicap. Elvia mette a disposizione del familiare un biglietto A/R e rimborsa le spese di soggiorno;	SI	SI	NO
	NO	SI, SI fino a € 100,00 al giorno per max. 5 gg	NO
d) spese di prolungamento soggiorno qualora l'Assicurato non sia in grado di rientrare per malattia o infortunio, od a seguito di furto o smarrimento (purché regolarmente denunciati alle Autorità locali) dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita.	NO	SI	NO
Elvia rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall'Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché assicurati);	NO	SI, € 100,00 a persona e € 1.000,00 per evento	NO
e) rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. Elvia organizza e prende a proprio carico le spese di rientro;	SI	SI	NO
f) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Elvia tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione.	SI	SI	NO
Elvia rimborsa anche il costo del biglietto di viaggio A/R di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l'evento.	NO	SI, fino a €750,00	NO

Elvia provvede altresì ad effettuare la prenotazione per conto del familiare presso la struttura alberghiera più vicina al luogo dell'evento tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento della prima notte;	NO	SI	NO
---	----	----	----

1.1.2 Spese Mediche

PRESTAZIONE	PER VIAGGI IN :		
	ITALIA	EUROPA	MONDO
<i>Elvia, preventivamente contattata, provvede :</i>			
1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere, chirurgiche, mediche o farmaceutiche (purché sostenute a seguito di prescrizione medica), cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso day hospital). Nei casi in cui Elvia non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate semprechè autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato. Per ogni giorno di ricovero verrà riconosciuto all'Assicurato, fermo restando il massimale complessivo indicato, un indennizzo pari a: Nessun rimborso è previsto senza preventivo contatto con la Centrale Operativa.	fino a € 1.500,00	fino a € 150.000,00	NO
	NO	€ 40 al giorno (max 30 gg.)	NO
2) al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;	Fino a € 500,00	fino a € 5.000,00	NO
3) al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti	NO	fino a € 200,00	NO

1.2 Esclusioni

1.2.1 – Trasporto -Rientro sanitario

Sono escluse dall'assicurazione:

- le infermità o lesioni curabili in loco e che non impediscano all'Assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno;
- le malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali o psicosomatiche
- le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'Assicurato
- gli infortuni o malattie derivanti da abuso di alcolici, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, da interruzione volontaria della gravidanza, da delitti dolosi tentati o compiuti dall'assicurato, da suicidio o tentato suicidio;
- le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali.

1.2.2 Spese mediche

Sono escluse dal rimborso:

- le spese mediche dovute per infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'assicurato;
- le malattie croniche, malattie neuropsichiatriche, nervose, mentali o psicosomatiche;
- gli infortuni o malattie derivanti da abuso di alcolici, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, da interruzione volontaria della gravidanza, da delitti dolosi tentati o compiuti dall'assicurato, da suicidio o tentato suicidio;
- l'acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi;
- interventi o applicazioni di natura estetica;
- visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie o infortuni iniziati in viaggio.

1.2.3 Esclusioni comuni a tutte le prestazioni

Tutte le prestazioni non sono dovute:

- nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
- in caso di gravidanza oltre il 180.mo giorno;
- al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro;
- nel caso di epidemie aventi caratteristica di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;

- e. per un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- f. per un viaggio intrapreso contro il consiglio del medico o , comunque, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici;
- g. in caso di mancato contatto con la Centrale Operativa o comunque senza la preventiva autorizzazione della stessa;
- h. per interruzione volontaria della gravidanza;
- i. per cure riabilitative;
- j. per spese relative a vaccinazioni o a medicina preventiva;
- k. per acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- l. per prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o malformazioni congenite;
- m. per cure o trattamenti la cui natura terapeutica non sia riconosciuta nel Paese di residenza dell'Assicurato;
- n. per cure mediche non urgenti o per visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio a seguito di malattie iniziate in viaggio;
- o. per spese derivanti da espianati e/o trapianti di organi;
- p. per partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- q. per pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- r. per guerra, anche civile, che coinvolga l'assicurato dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità ovvero in quanto ne risulti sorpreso mentre si trova in viaggio in un Paese in pace alla sua partenza;
- s. per esplosioni nucleari e contaminazioni radioattive, sconvolgimenti della natura, terrorismo o sabotaggio, tumulti popolari a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- t. per viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- u. quarantene.

1.3 Disposizioni e limitazioni

1.3.1 Assistenza in viaggio

- a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;
- b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate con utilizzo dei mezzi e delle strutture che Elvia e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell'Assicurato ed allo stato di necessità;
- c) la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
 - aereo di linea (classe economica);
 - treno prima classe;
 - traghetto.
 Elvia ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro;
- d) Elvia non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- e) Elvia non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
- f) L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Elvia e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza

1.3.2 Spese mediche

Elvia sostiene direttamente o rimborsa le "Spese mediche" :

- a) anche più volte nel corso del viaggio;
- b) fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo.

2. RINUNCIA AL VIAGGIO

2.1 Oggetto

Elvia rimborsa, **nel limite di € 1.250,00 per persona**, la penale per la rinuncia al viaggio, esclusi i costi di gestione pratica e le tasse aeroportuali, applicata contrattualmente da easyJet in conseguenza di rinunce dovute a:

- a) malattia grave improvvisa (o recidiva imprevedibile) certificata da un medico
- b) patologie della gravidanza, se accertata successivamente alla prenotazione;
- c) intolleranza alle vaccinazioni;
- d) infortunio o decesso, verificatisi successivamente alla prenotazione;

dell'assicurato o di un familiare o di una persona anche non familiare indicata in polizza (compagno di viaggio);

- e) danni materiali all'abitazione a seguito di calamità naturali o furto, che richiedano la presenza dell'assicurato;
- f) licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità ecc.) dell'Assicurato.

Elvia rimborsa la penale, escluse le tasse aeroportuali, o le spese di modifica addebitate da easyJet:

- all'Assicurato
- a tutti i suoi familiari
- ad un compagno di viaggio (solo a condizione che l'assicurato – a seguito della cancellazione - debba effettuare il viaggio da solo) purchè assicurati ed iscritti sulla medesima pratica.

2.2 Decorrenza ed operatività

Le garanzie decorrono dalla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi e sono operanti fino al fruimento del primo servizio contrattualmente previsto.

2.3 Esclusioni

Elvia non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da:

- a) infortuni e malattie preesistenti a carattere evolutivo e loro complicanze o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l'annullamento;
- b) malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; patologie dovute ad abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni, suicidio o tentato suicidio;
- c) patologie della gravidanza iniziata e nota antecedentemente alla prenotazione;
- d) motivi professionali, salvo quanto disposto al precedente art. 2.1/f
- e) scioperi, sommosse, movimenti popolari, blocco delle frontiere, sabotaggio, terrorismo, guerre o insurrezioni, negazione di visti consolari.

2.4 Criteri di liquidazione e scoperto

Elvia rimborsa la penale di annullamento:

- a) con un massimale di € 1.250,00 per persona (€ 10.000 per evento)
- b) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l'evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli il viaggio successivamente all'evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico;
- c) riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso. Elvia ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati;
- d) con lo scoperto di € 25,00 per persona e per evento: detto scoperto non verrà applicato in caso di rinunce a seguito di decesso o ricovero ospedaliero.

In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di Elvia di effettuare un controllo medico.

2.5 Validità

2.5.1 La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata stipulata contestualmente alla data di prenotazione del biglietto aereo easyJet.

2.5.2 La garanzia è operante per una unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito, al verificarsi della quale cessa.

3. SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO

3.1 Oggetto

Elvia rimborsa, **nel limite di € 400 per persona**, gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea o ferroviaria) in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza del volo di andata in seguito alle seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili:

- a) incidente o guasto al mezzo di trasporto durante il tragitto verso l'aeroporto di partenza;
- b) ritardo del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere l'aeroporto di partenza;

3.2 Disposizioni e limitazioni

Elvia rimborsa i costi sostenuti, semprechè i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati. Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 30 a carico dell'Assicurato.

4. ASSICURAZIONE BAGAGLIO

4.1 Oggetto

Elvia indennizza l'Assicurato, nel limite del capitale assicurato di **€ 1.250,00** per persona e per il periodo di validità della garanzia, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, danneggiamento o mancata riconsegna da parte del Vettore aereo del bagaglio personale.

La garanzia è operante anche per le borse da viaggio e le valigie utilizzate come contenitori.

Elvia rimborsa anche, nel limite del capitale Assicurato e con il massimo di € 150,00 per persona e per periodo assicurativo, gli "acquisti di prima necessità" effettuati in seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a 12 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato. Elvia non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.

In caso di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento personale indispensabile per l'espatrio, Elvia rimborsa, in aggiunta al capitale assicurato e con il massimo di € 280 per persona, le spese documentate sostenute dall'assicurato per l'ottenimento di un documento provvisorio sostitutivo.

4.2 Esclusioni

Elvia non indennizza i danni:

- a) agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
- b) verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
- c) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione:

- a) il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, traveller's chequès, carte di credito, ecc...) ed i biglietti di viaggio, fatto salvo quanto indicato al successivo art. 4.3 (par. b.4); sono altresì esclusi i documenti, i titoli e collezioni di qualsiasi natura, gli oggetti d'arte, le armi in genere, le chiavi, le merci, le attrezzature professionali, i telefoni portatili, i personal computers, i campionari, le pellicole fotocinematografiche, i nastri magnetici ed i compact-discs, gli strumenti musicali, le attrezzature da campeggio, le attrezzature subacquee e sportive in genere (con esclusione delle attrezzature sportive Golf, coperte da assicurazione limitatamente a quanto indicato al successivo art. 5.1.2) ed i caschi;
- b) i danni causati, direttamente o indirettamente, da disposizioni delle Autorità, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, scioperi, mine, saccheggi, terremoti; a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- c) i danni dovuti all'usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie;
- d) i danni di rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio.
- e) i danni causati dall'aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto e dalla caduta di perle vere o pietre preziose dalla loro incastonatura;
- f) il furto o i danni a beni coperti da altre assicurazioni;
- d) i furti di bagagli lasciati a bordo di autovetture, motoveicoli, ciclomotori e biciclette;
- e) il bagaglio spedito separatamente a mezzo di impresa di trasporto
- f) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo;

4.3 Disposizioni e limitazioni

4.3.1 - Elvia corrisponde l'indennizzo:

- a) nel limite del capitale Assicurato per persona e per periodo assicurativo di € 1.250,00. L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto";
- b) con il limite massimo :
 - b.1 per oggetto di € 150,00;

b.2 per occhiali e lenti a contatto di € 250,00

b.3 per oggetti acquistati nel corso del viaggio (purchè comprovati da regolari ricevute di acquisto) di € 300 fermo restando comunque il massimale complessivo assicurato;

b.4 per il furto di denaro personale, successivamente al prelevamento dello stesso dalla Banca (entro le 72 ore immediatamente precedenti all'inizio del viaggio) o durante il viaggio, di € 250. Sono coperti da assicurazione solo ed esclusivamente i furti di denaro se portato con se dall'assicurato, riposto in una cassetta di sicurezza o in contenitore chiuso a chiave e situato all'interno dell'alloggio. In caso di denaro contante portato con se dall'assicurato il rimborso non potrà superare il massimale di € 250 complessivamente, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti nell'evento. Su ogni rimborso verrà applicata una franchigia fissa di € 50 a carico dell'assicurato. Il possesso del denaro dovrà essere documentato da una ricevuta bancaria che comprovi l'effettivo avvenuto prelevamento dello stesso da parte dell'assicurato.

c) considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto;

d) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro;

e) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale Assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

4.3.2 - Sono coperti cumulativamente fino a € 420,00 (fermo restando il massimale complessivo assicurato):

a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d'oro, di platino o d'argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati.

b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori, ecc...).

5. ASSICURAZIONE GOLF

5.1 Oggetto

5.1.1 Rimborso green fees

Elvia rimborsa le green fees documentate già anticipate e pagate dall'assicurato, a condizione che le stesse non possano essere altrimenti recuperate, nel caso in cui l'assicurato:

a) debba annullare il viaggio per uno dei motivi indicati al precedente art. 2.1

b) debba interrompere anticipatamente il viaggio a seguito di rientro sanitario o rientro per lutto in famiglia, autorizzati ed organizzati da Elvia in base a quanto disposto dal precedente art. 1 – Viaggio sicuro – Assistenza in viaggio e spese mediche

c) sia impossibilitato, a seguito di malattia o infortunio, alla pratica del golf, e ne abbia dato comunicazione preventiva alla Centrale Operativa Elvia.

5.1.2 Furto o danneggiamento attrezzatura

Elvia indennizza l'Assicurato, nel limite del capitale assicurato di **€ 1.400,00** per persona e per il periodo di validità della garanzia, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, danneggiamento o mancata riconsegna da parte del Vettore aereo dell'attrezzatura sportiva golf.

Inoltre, in caso di ritardo superiore a 12 ore (rispetto all'orario previsto di arrivo alla destinazione del volo di andata) nella riconsegna dell'attrezzatura sportiva golf registrata, Elvia rimborsa, nel limite di € 350 per persona e fermo restando il capitale complessivo assicurato, le spese documentate sostenute dall'assicurato per il noleggio di attrezzatura sportiva golf sostitutiva.

5.2 Esclusioni

5.2.1 - Per la copertura di cui al precedente punto 5.1.1 sono operative tutte le esclusioni indicate al precedente punto 2.3. Rinuncia al viaggio/Esclusioni.

5.2.2 - Per la copertura di cui al precedente punto 5.1.2 Elvia non indennizza i danni:

a) agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;

b) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalla Compagnia Aerea (in caso di ritardata o mancata riconsegna da parte del Vettore) o dall'Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione:

a) i danni causati, direttamente o indirettamente, da disposizioni delle Autorità, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, scioperi, mine, saccheggi, terremoti; a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

b) i danni dovuti all'usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie;

c) i danni di rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio.

d) i danni causati dall'aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto;

- e) il furto o i danni a beni coperti da altre assicurazioni;
- f) i furti di bagagli lasciati a bordo di autovetture, motoveicoli, ciclomotori e biciclette;
- g) il bagaglio spedito separatamente a mezzo di impresa di trasporto.

5.3 Disposizioni e limitazioni

5.3.1 - Per la copertura di cui al precedente punto 5.1.1 Elvia corrisponde l'indennizzo:

- a) nel limite del capitale Assicurato per persona e per periodo assicurativo di € 420,00
- b) con l'applicazione, su ogni rimborso, di una franchigia fissa di € 70 a carico dell'assicurato;
- c) dietro presentazione dei giustificativi di spesa in originale e di dichiarazione scritta attestante che gli importi pagati non possono essere altrimenti recuperati.

5.3.2 - Per la copertura di cui al precedente punto 5.1.2 Elvia corrisponde l'indennizzo:

- d) nel limite del capitale Assicurato per persona e per periodo assicurativo di € 1.400,00. L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto";
- e) con il limite massimo per oggetto di € 280,00;
- f) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro;
- g) successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale Assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

6. ASSICURAZIONE RITARDO AEREO

6.1 Oggetto

In caso di ritardo del volo aereo di andata, calcolato sulla base dell'ultimo operativo voli comunicato al viaggiatore, dovuto a avverse condizioni atmosferiche, rotture meccaniche o guasti dell'aeromobile, Elvia fornirà una delle seguenti prestazioni:

a) Indennizzo per Ritardata Partenza

Indennizzo all'assicurato di € 30 per le prime 12 ore complete di ritardo documentato del volo di andata, e di ulteriori € 30 per le seconde successive 12 ore complete di ritardo.

oppure

b) Rimborso del viaggio per ritardata partenza superiore a 24 ore

Rimborso all'assicurato del costo totale del viaggio, fino ad un massimo di € 1.500 (al netto delle tasse aeroportuali), qualora egli decida di non iniziare il viaggio a seguito di un ritardo documentato del volo di andata di almeno 24 ore.

6.2 Disposizioni e limitazioni

Il sinistro sarà liquidato a condizione che l'Assicurato abbia effettuato il check-in conformemente alle indicazioni fornite dalla Compagnia Aerea e nei tempi da essa stabiliti, ed abbia ottenuto una dichiarazione scritta dalla Compagnia Aerea che certifichi il ritardo verificatosi e che ha provocato l'operatività delle condizioni della copertura.

6.3 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione tutti gli eventi derivanti direttamente o indirettamente da guerra, invasione, atti di ostilità di nemici (che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, rivoluzione, insurrezione, colpo di stato militare, scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo.

7. RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

7.1 Oggetto

Elvia risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale.

Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti:

- dalla proprietà di animali domestici;
- dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6.5 metri, golfcars;
- utilizzo di cavalli ed altri animali da sella con il consenso del proprietario;
- pratica di sport, comprese le gare, non esercitate a livello professionistico, attività del tempo libero in genere e campeggio.

7.2 Massimale

Il massimale è di

- € 200.000,00 per evento e periodo assicurativo
- € 200.000,00 per danni a persone
- € 50.000,00 per danni a cose e animali

7.3 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato;
- b) derivanti da esercizio di attività professionali;
- c) derivanti da esercizio dell'attività venatoria;
- d) derivanti da furto;
- e) derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili;
- f) derivanti da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse;
- g) alle cose altrui che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo.

7.4 Gestione delle vertenze di danno

Elvia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Elvia ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Elvia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale assicurato. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Elvia e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Elvia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

7.5 Franchigia

Relativamente ai danni a cose ed animali l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 250 per sinistro.

8. IN CASO DI SINISTRO

8.1 VIAGGIO SICURO

8.1.1 IN CASO DI NECESSITÀ

L'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo dati anagrafici e numero della presente polizza ed il tipo di intervento richiesto, indicando, inoltre:

- a) dati anagrafici
- b) numero di certificato di assicurazione easyJet
- c) recapito temporaneo;
- d) dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero;
- e) tipo di intervento richiesto;
- f) recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare immediatamente:

CENTRALE OPERATIVA

in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno

Tel. + 39 0226 609 606

Via Ampère 30 – 20131 MILANO – Fax 0270630091

8.1.2 IN CASO DI RICHIESTE DI RIMBORSO

Per ogni richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto a Elvia entro 5 giorni dal rientro, fornendo:

- a) dati anagrafici;
- b) numero di certificato di assicurazione easyJet;
- c) numero di dossier comunicato dalla Centrale Operativa che ha rilasciato l'autorizzazione;
- d) circostanze dell'evento;
- e) documentazione medica redatta in loco e relative ricevute mediche sostenute in originale;
- f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica bancaria (ABI, CAB e c/c);
- g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”.

8.2 RINUNCIA AL VIAGGIO

L'Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il volo presso easyJet, deve dare avviso scritto a Elvia entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento, fornendo:

- a) numero di certificato di assicurazione easyJet;
 - b) dati anagrafici e recapito;
 - c) documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata;
- ed anche successivamente:
- d) documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
 - e) conferma di prenotazione easyJet, in copia;
 - f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica bancaria (ABI, CAB e c/c);
 - g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”.

8.3 SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO

L'Assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto a Elvia entro 5 giorni dal rientro, fornendo:

- a) numero di certificato di assicurazione easyJet;
- b) dati anagrafici e recapito;
- c) documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale;
- d) nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere la destinazione prevista, in originale;
- e) conferma del mancato utilizzo del volo originariamente prenotato, emessa da easyJet;
- f) conferma di prenotazione easyJet, in copia;
- g) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica bancaria (ABI, CAB e c/c);
- h) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

8.4 BAGAGLIO

L'Assicurato deve dare avviso scritto a Elvia entro 5 giorni dal rientro, fornendo:

- a) dati anagrafici e recapito;
- b) numero di certificato di assicurazione easyJet;
- c) denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto o danneggiato e documentazione attestante il loro valore;
- d) per il caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio;
- e) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica bancaria (ABI, CAB e c/c);
- f) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

In alternativa è possibile denunciare il sinistro attraverso il sito web www.ilmiosinistro.it nella sezione “Denuncia il tuo sinistro”.

8.5 ASSICURAZIONE GOLF

8.5.1 RIMBORSO GREEN FEES

L'Assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto a Elvia entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento, fornendo:

- a) numero di certificato di assicurazione easyJet;
 - b) dati anagrafici e recapito;
 - c) documentazione provante la causa della impossibilità ad utilizzare il green precedentemente prenotato e pagato, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata;
- ed anche successivamente:
- d) conferma di prenotazione easyJet, in copia;
 - e) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica bancaria (ABI, CAB e c/c);
 - f) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

8.5.2 FURTO O DANNEGGIAMENTO ATTREZZATURA

L'Assicurato deve dare avviso scritto a Elvia entro 5 giorni dal rientro, fornendo:

- a) dati anagrafici e recapito;
- b) numero di certificato di assicurazione easyJet;
- c) denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto o danneggiato e documentazione attestante il loro valore;
- d) per il caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio;
- e) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica bancaria (ABI, CAB e c/c);
- f) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

8.6 RITARDO AEREO

L'Assicurato o chi per esso deve dare avviso scritto a Elvia entro 5 giorni dal rientro, fornendo:

- a) numero di certificato di assicurazione easyJet;
- b) dati anagrafici e recapito;
- c) conferma di prenotazione easyJet, attestante anche l'ultimo orario ufficiale di partenza del volo, in copia;
- d) dichiarazione attestante l'orario di effettiva partenza dell'aeromobile;
- e) documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo;
- f) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica bancaria (ABI, CAB e c/c);
- g) codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006.

8.7 RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Assicurato deve dare avviso scritto ad Elvia entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo:

- a) dati anagrafici e recapito;
- b) numero di certificato di assicurazione;
- c) luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato;
- d) richiesta scritta della controparte con la quantificazione.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

Per ogni richiesta di rimborso utilizzare il sito www.ilmiosinistro.it nella sezione "Denuncia il tuo sinistro" oppure inviare ogni comunicazione e documentazione esclusivamente per iscritto ed in originale a:

MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Servizio Liquidazione Danni easyJet
Via Ampère 30 – 20131 MILANO
Tel. 0226 609 627 – Fax 0226 65 593

Mondial Assistance Italia S.p.A.
Sede legale e amministrativa: Via Ampère 30 – 20131 MILANO
Sede commerciale : Via E. Filiberto 3 – 20149 MILANO
Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano n. 10114300154
www.mondial-assistance.it